



COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia - Tempio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero **4** del **28-04-16**

COPIA

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016

L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

MUTZU EMANUELE ANTONIO	P	LUTZU ALESSANDRA MARIA	A
AZZARA GIULIA	A	MELONI PIERO	P
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO	P	PADRE GIAN DOMENICO	A
CASU PIETRO	P	PADRE MASSIMO	A
CHESSA GAVINO	P	SANNA AGNESE MARIA TERESA	P
DELEDDA MASSIMILIANO	P	USAI VALERIO	P
ISONI GUIDO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco AVV. MUTZU EMANUELE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE NATALINA. Dichiarò aperta la seduta.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2016, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l'articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni di cui al comma 1;
- b) agevolazioni per onlus socio assistenziali, di cui al comma 2

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2016, le stesse agevolazioni di cui all'art. 25 del regolamento il cui costo di € 20.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 2764 dello schema di bilancio 2016, sufficientemente capiente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*